



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Numero 10 del 10-06-19

Reg. generale 10

**Oggetto: CANALE DI PORTO PINO. RETTIFICA ORDINANZA 09 DEL
24.05.2019 DI SGOMBERO IMBARCAZIONI ORMEGGIATE**

PRESO ATTO che, per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica incolumità nelle operazioni di varo, navigazione e alaggio natanti nel canale, si è reso necessario procedere all'istituzione di un servizio di ormeggio che consenta un utilizzo graduale e controllato nonché contingentato dello spazio di cui trattasi sia per l'approdo a fini diportistici che come riparo sicuro per le piccole imbarcazioni da ormeggiate lungo le sponde del canale di Porto Pino, che dovrà avvenire entro il 16.06.2019;

VISTA la Determinazione del D.S. Servizio centrale demanio e patrimonio dell'Assessorato EELL RAS n. n. 1396 dell'11 giugno 2018, protocollo 25992. di anticipata occupazione per consentire la gestione provvisoria del Canale di Porto Pino; VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 28.04.2014 in cui veniva approvato il Regolamento per l'utilizzo del Canale di Porto Pino;

VISTA l'ordinanza Sindacale n 09 del 24.05.2019 a firma del commissario straordinario recante "canale di Porto Pino - ordinanza di sgombero imbarcazioni ormeggiate".

CONSIDERATO che nella suddetta ordinanza veniva stabilito il termine ultimo per lo sgombero delle imbarcazioni le imbarcazioni ormeggiate lungo le sponde del canale di Porto Pino, la data del 16.06.2019.

VERIFICATO che viste le grandi dimensioni di alcune imbarcazioni da pesca e viste le numerose barche presenti nel canale si rende necessario rettificare il termine di sgombero di cui all'ordinanza 09/2019 per consentire a tutti i proprietari delle imbarcazioni di organizzare lo sgombero in modo che non si creino situazioni di intralcio e di conseguente pericolo a persone e cose

RITENUTO dover provvedere in merito;

A RETTIFICA DELL'ORDINANZA 09 DEL 24.05.2019

ORDINA

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui in premessa, lo sgombero di tutte le imbarcazioni ormeggiate lungo le sponde del canale di Porto Pino, che dovrà avvenire entro il 01.07.2019 anziché il 16.06.2019 precedentemente previsto

I TRASGRESSORI della presente ordinanza saranno perseguiti con applicazione delle sanzioni previste dal codice della navigazione art 1161-1164-1174, con arresto fino a 6 mesi qualora il fatto costituisca reato e/o sanzione con ammenda che va da €. 516,00 a €. 3098,00 e con la rimozione forzata con spese a carico del trasgressore;

La presente ordinanza è valida fino a revoca della stessa.

AVVISA

Che a lavori conclusi verranno autorizzati all'ormeggio sulle sponde del canale di Porto Pino le seguenti imbarcazioni:

- 1) Alle imbarcazioni da pesca con dimensione non superiore ai mt 8,00 e comunque a tutte le imbarcazioni da pesca che hanno presentato domanda di assegnazione posti barca e che rientrano nella graduatoria di assegnazione di cui premessa;
- 2) Alle imbarcazioni da diporto che presentano regolare domanda di ormeggio e che negli anni passati sono state regolarmente autorizzate;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (Legge 06.12.1971 n°1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 N°1199).

DEMANDA

Agli Agenti della Forza Pubblica, il controllo sulla osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

- Procura della Repubblica c/o Tribunale CAGLIARI
- Prefetto della Provincia CAGLIARI
- Comando Polizia Municipale SEDE
- Responsabile Tributi SEDE
- Comando stazione Carabinieri GIBA
- Capitaneria di Porto CAGLIARI
- Ufficio Circondariale marittimo S.ANTIOCO
- Albo Pretorio Comunale SEDE
- Ass.to EE.LL: Sezione Demanio CAGLIARI
- Corpo Forestale SANT'ANTIOCO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CICERO FRANCESCO